



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA "...fatto salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento..." nonché l'art. 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 104/2017 recante identiche disposizioni;

VISTO il decreto n. DVA_DEC-2011-0000064 del 24 febbraio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 settembre 2011, con cui, a seguito dell'istanza presentata in data 31 luglio 2008 dalla Società Galsi S.p.A., e per la parte ricadente sotto la giurisdizione italiana, è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto "Metanodotto Algeria-Italia via Sardegna - Importazione di gas" (GALSI).

VISTO il decreto DVA_DEC-2011-0000591 del 12 novembre 2011 di modifica ed integrazione del citato decreto DVA_DEC-2011-0000064 del 24 febbraio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 novembre 2011;

PRESO ATTO che la Società Galsi S.p.A., in data 31 maggio 2016, ha presentato, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, istanza di proroga, pari a 24 mesi, dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale prot. DVA-DEC-2011-591 del 12 novembre 2011 di modifica ed integrazione del decreto prot. n. DVA_DEC-2011-0000064 del 24 febbraio 2011;



VISTO il decreto n. 0000057 del 14 marzo 2017, con cui è stato prorogato, fino al 24 novembre 2018, il termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale prot. DVA-DEC-2011-591 del 12 novembre 2011 di modifica ed integrazione del decreto DVA_DEC-2011-0000064 del 24 febbraio 2011, seppur condizionata al rispetto di un quadro prescrittivo aggiornato ed integrato;


VISTA la nota prot. GALSI/01-18/PV-mb del 26 aprile 2018, acquisita al protocollo 0009894/DVA del 30 aprile 2018, con cui la Società Galsi S.p.A. ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, istanza di una ulteriore proroga di 24 mesi, dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale prot. DVA-DEC-2011-591 del 12 novembre 2011 di modifica ed integrazione del decreto n. DVA_DEC-2011-0000064 del 24 febbraio 2011;

CONSIDERATE le motivazioni addotte dalla Società Galsi S.p.A. in merito alla ulteriore richiesta di proroga, motivazioni che sono sostanzialmente analoghe a quelle alla base della precedente richiesta, non essendo stati sufficienti i 24 mesi di proroga concessi con il decreto n. 0000057 del 14 marzo 2017, a superare le criticità sotto riportate:

- “(...) In data 22 dicembre 2011 il Ministero dello sviluppo economico, alla luce del prevalente orientamento dei pareri espressi da tutti gli interessati al procedimento, ha concluso positivamente i lavori della Conferenza di servizi dichiarando possibile il rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera progettata ai sensi del D.Lgs 330/2004, fatta salva l'acquisizione delle delibere di intesa della Regione Sardegna e della Regione Toscana.
- Con deliberazione di Giunta n. 16/33 del 18 aprile 2012, la Regione Autonoma della Sardegna ha espresso, ai sensi dell'articolo 52-quinquies, commi 2 e 5, del D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato dal D.Lgs n. 330 del 2004, la propria intesa ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto Galsi (...).
- La Regione Toscana, ad oggi, non ha ancora espresso la propria intesa ai sensi dell'articolo 52-quinquies, commi 2 e 5, del D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato dal D.Lgs n. 330 del 2004. In conseguenza di ciò, il Ministero dello sviluppo economico non ha mai rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera progettata, con contestuale accertamento della sua conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Il proponente non ha quindi potuto dare avvio ai lavori.”;

VISTA la nota prot. 10883/DVA del 10 maggio 2018 e 13955/DVA del 18 giugno 2018, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha comunicato alla Società Galsi S.p.A. la necessità di acquisire formali e documentate assicurazioni circa la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento della valutazione ambientale già effettuata, e ad esito della quale sono stati emanati il decreto prot. DVA_DEC-2011-0000064 del 24 febbraio 2011 e il decreto modificativo ed integrativo prot. DVA_DEC-2011-0000591 del 12 novembre 2011;

VISTA la nota prot. GALSI/03-18/PV-mb del 27 luglio 2018, acquisita al prot. 17862/DVA del 31 luglio 2018, con cui la Società proponente, in riscontro alle due note summenzionate, ha trasmesso la “Relazione tecnica: Verifica dello stato dei luoghi” inerente un



aggiornamento sulle condizioni ambientali e sul patrimonio culturale dei luoghi interessati dal progetto;

ACQUISITO il parere n. 2838 del 12 ottobre 2018 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, comunica di ritenere che "in considerazione di quanto riportato nella documentazione presentata dal Proponente, non siano emerse variazioni significative sullo stato dei luoghi tali da far decadere le valutazioni ambientali compiute nell'ambito della procedura di VIA";

ACQUISITO il parere prot. 231 del 4 gennaio 2019, assunto al prot. 000112/DVA del 7 gennaio 2019, con cui il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio - ha espresso "parere tecnico istruttorio favorevole alla ulteriore proroga richiesta per ventiquattro mesi, a far data dalla scadenza della precedente proroga e quindi fino a novembre 2020, dalla Società GALSI S.p.A., della vigenza dei decreti di compatibilità ambientale di cui al DVA-DEC-2011-64 del 24/02/2011 e DVA-DEC-2011-591 del 12/11/2011, i cui quadri prescrittivi per quanto di competenza di questo Ministero per i beni e le attività culturali sono stati sostituiti, aggiornati ed integrati come stabilito dal decreto ministeriale n. 57 del 14/03/2017, il cui quadro prescrittivo si intende confermato con il presente parere, con le seguenti precisazioni:

- 1) ove nel decreto ministeriale n. 57 del 14/03/2017 è citata la denominazione:
 - a) dell'allora "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: "Ministero per i beni e le attività culturali";
 - b) dell'Ufficio periferico del Ministero per i beni e le attività culturali - allora "Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra", la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: "Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna";
 - c) dell'Ufficio periferico del Ministero per i beni e le attività culturali - allora "Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro", la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: "Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro";

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2838 del 12 ottobre 2018, costituito da 17 pagine;
- b) parere del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio espresso con nota prot. 231 del 4 gennaio 2019, costituito da 17 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale prot. DVA-DEC-2011-0000591 del 12 novembre 2011 di modifica ed integrazione del decreto prot. DVA-DEC-2011-0000064 del 24 febbraio 2011, avanzata dalla Società Galsi S.p.A. con nota prot. GALSI/01-18/PV-mb del 26 aprile 2018;



DECRETA

Art. 1 (Proroga)

1. Il termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale prot. DVA-DEC-2011-0000591 del 12 novembre 2011 di modifica ed integrazione del decreto prot. DVA-DEC-2011-0000064 del 24 febbraio 2011, relativo al progetto "Metanodotto Algeria – Italia via Sardegna – Importazione di gas" è prorogato di 24 mesi, ovvero fino al 24 novembre 2020.

Art. 2 (Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Galsi S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Regione Toscana, all'ISPRA, all'ARPA Sardegna, all'ARPA Toscana e alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Sarà cura della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Toscana comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

2. Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

